



# CITTA' DI LATIANO

(Provincia di Brindisi)

## REGOLAMENTO PER I LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA



**Approvato con delibera del Commissario Straordinario  
n. 20 del 01.06.2007**

# **REGOLAMENTO PER I LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA**

## **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto Del Regolamento**
- Art. 2 - Modalità Di Esecuzione In Economia**
- Art. 3 - Lavori In Economia**
- Art. 4 - Forniture E Servizi In Economia**
- Art. 5 - Divieto Di Frazionamento**
- Art. 6 - Responsabile Del Servizio E Del Procedimento**
- Art. 7 - Modalità Di Affidamento Dei Servizi E Delle Forniture In Economia**
- Art. 8 - Interventi In Economia Mediante Amministrazione Diretta**
- Art. 9 - Interventi Mediante Cottimo**
- Art.10 – Subappalto**
- Art.11 - Contabilizzazione Dei Lavori**
- Art.12 - Lavori Non Contemplati Nel Progetto**
- Art.13 - Perizie Suppletive**
- Art.14 - Liquidazioni Dei Lavori In Amministrazione Diretta**
- Art.15 - Liquidazione Dei Lavori Effettuati Mediante Cottimo**
- Art.16 - Pagamento Dei Lavori Eseguiti In Amministrazione Diretta**
- Art.17 - Collaudo Dei Lavori**
- Art.18 - Ordinazione E Liquidazione Di Forniture E Servizi**
- Art.19 - Garanzie**
- Art.20 - Inadempimenti**
- Art.21 - Lavori D'urgenza**
- Art.22 - Provvedimenti Nei Casi Di Somma Urgenza**
- Art. 23 – Abrogato**
- Art. 24 - Entrata in vigore**

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. La presente regolamentazione disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi da parte del Comune.
2. Le norme in esso contenute si armonizzano al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia emanato con il D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 nonché alla vigente normativa comunitaria, statale, regionale ed ai relativi regolamenti d'applicazione; nei casi opportuni, esso si conforma ad alcuni dei più importanti pronunciamenti dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
3. Per i lavori in economia resta ferma la disciplina di cui al D.P.R. 21.12.1999 n. 554 nei limiti di compatibilità con le disposizioni del codice approvato con D.Lgs. 163/2006.
4. Le norme del presente Regolamento stabiliscono le modalità i limiti e le procedure da seguire da parte del Servizio Opere Pubbliche-Patrimonio nell'affidamento in economia dei:
  - \* lavori (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 – art. 125, commi 5, 6 lett.b, 8, art. 204);
  - \* servizi e forniture (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - art. 28, comma 1 let.b, e dell'art. 125, commi 9 e 11);
  - \* servizi di ingegneria (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - art. 91, comma 2; dell'art. 125, comma 11; dell'art. 57, comma 6; Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2005, n. 954; Det. Aut. Vig. LL.PP. n.1/2006; Det. Aut. Vig.LL.PP. n. 4 del 29.03.2007);

## **Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia**

1. L'esecuzione in economia degli interventi così come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 può avvenire:
  - a. in amministrazione diretta;
  - b. per cottimo fiduciario;
2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale, tra cui sono ricompresi i lavoratori socialmente utili o comunque destinati all'Amministrazione da altri Enti, e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quanto occorra, tutto in proprietà dell'Ente o in uso e sotto la direzione del Responsabile del Procedimento. Sono consentiti anche i noli a caldo per l'utilizzo di mezzi speciali per cui è necessaria una abilitazione specifica ed una pratica consolidata (ad es. camion, pala meccanica, rullo compressore, benna, motograder etc.); sono eseguiti altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo o a misura.
4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50 000 Euro, IVA esclusa.

5. Comma abrogato.

### **Art. 3 - Lavori in economia**

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori:

- A. riparazioni delle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da eventi meteorici, cedimenti, rovina di manufatti, ecc.;
- B. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, con eliminazione di erbe e ceppaie, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;
- C. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
- D. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso all'Amministrazione Comunale o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- E. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;
- F. manutenzione dei giardini, parchi impianti sportivi;
- G. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni costatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- H. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze;
- I. lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni e non possa esserne differita l'esecuzione;
- J. lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- K. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- L. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere recedenti.

#### **Art. 4 - Forniture e servizi in economia**

1. Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture per uffici e servizi comunali:
  - A. assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
  - B. partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali;
  - C. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
  - D. divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
  - E. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
  - F. lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
  - G. lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali;
  - H. spese per cancelleria, riparazioni di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
  - I. spese per l'acquisto e la manutenzione dei terminali, personal computer, stampanti e materiale;
  - J. manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, compreso il rifornimento di carburante;
  - K. polizze di assicurazione;
  - L. provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
  - M. fornitura beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense o istituti, dei servizi sociali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
  - N. provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
  - O. spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
  - P. spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
  - Q. acquisto di mobili, fotocopiatrici e attrezzature per gli uffici e i vari servizi;
  - R. forniture di giochi e accessori per impianti sportivi;

- S. servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili e servizi comunali;
- T. forniture e servizi da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto;
- U. servizi e forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni e non possa esserne differita l'esecuzione;
- V. prestazioni non previste all'interno di un contratto in corso purché siano complementari all'intervento;
- W. prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

#### **Art. 5 - Divieto di frazionamento**

1. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
2. È vietato il frazionamento dei servizi di progettazione di cui al successivo art.23; per l'individuazione dei limiti di legge, l'importo di tali servizi dovrà essere riferito al totale dei servizi tecnici relativi al singolo intervento.

#### **Art. 6 - Responsabili del servizio e del procedimento**

1. L'esecuzione di interventi in economia viene avviata e disposta, nell'ambito degli obiettivi e del budget assegnato, dal Responsabile del Settore interessato che può affidarla al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della Legge 7-8-1 990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'acquisizione dei beni e dei servizi il Responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazione od Enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

#### **Art. 7 - Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia**

1. L'affidamento dei servizi e delle forniture in economia avviene, di norma, mediante pubblico incanto secondo le modalità previste dal D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.
2. Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all'urgenza o alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara, è consentito derogare al criterio di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa privata con non meno di cinque ditte. Tale ultima procedura, anche per celerità di esecuzione, è di preferenza adottata per servizi e forniture di importo inferiore a € 100.000,00.-
3. Si può prescindere dal richiedere più offerte in caso di interventi di importo inferiore a 40.000 Euro (art. 125 comma 11).

4. Nel caso di gara informale/trattativa privata la richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata contestualmente mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.), deve contenere:

- a) l'indicazione degli interventi da realizzare;
- b) le modalità di scelta del contraente;
- c) le caratteristiche tecniche;
- d) le modalità ed i tempi di esecuzione;
- e) l'importo dei lavori, servizi o forniture posta a base di gara;
- f) l'informazione circa l'obbligo dell'assunzione di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di risolvere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
- g) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

5. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture o dei servizi da prevedere ed ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa ed offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. In questo caso l'ente si riserva la facoltà di recedere dall'assegnazione in caso di aumenti superiori al 20%. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilendo, all'interno del bando o lettera d'invito i criteri di valutazione.

6. L'affidamento dei servizi o delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli. Il responsabile del servizio, in qualità di presidente di gara, assistito da due dipendenti, in qualità di testimoni, redige il verbale delle operazioni. Tale verbale è approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa. Le modalità di adozione, di comunicazione e di pubblicazione delle determinazioni sono disciplinate dal regolamento di organizzazione dei servizi comunali.

7. Per forniture e servizi di importo superiore a 5.000 Euro, l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto.

8. Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

#### **Art. 8 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente o assegnato, chiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi degli EE.LL. o mediante ricorso al lavoro interinale.

2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale

noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera con le modalità di cui al precedente articolo.

3. I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal responsabile del procedimento con le modalità fissate dal regolamento di contabilità.

### **Art. 9 - Interventi mediante cottimo**

1. Nel cottimo, l'affidamento dei lavori avverrà secondo il sistema di scelta del contraente disciplinato dallo schema di avviso pubblico di istituzione dell'Albo delle imprese.

2. Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all'urgenza o alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è consentito derogare al criterio di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta.

3. Si può prescindere dal richiedere più offerte in caso di interventi di importo inferiore a quarantamila euro.

4. Per i lavori di importo inferiore a quarantamila euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta/preventivo inviata al Comune, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.

5. I contratti di cottimo che riguardano l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi, lì dove prescritto dalla vigente normativa, dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs, n. 494/1996 e s.m.i

6. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del DPR n. 554/99.

7. Per l'accollo del cottimo possono essere usati due diversi sistemi:

- a) affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e delle opere, da registrare in uno speciale registro, da tenere a cura della direzione dei lavori e da riportare in una nota riassuntiva del servizio in economia;
- b) stabilire con il cottimista un prezzo a corpo ad a forfait e dei prezzi a misura da farsi risultare da semplici ordinativi a madre e figlia firmati dal Tecnico incaricato. In questo caso si terrà un registro di contabilità in cui si annoteranno le quantità dei lavori eseguiti ed il relativo prezzo che servirà per la compilazione del conto finale.

8. La procedura in oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.

### **Articolo 10 - Subappalto**

1. E' vietato il subappalto delle opere affidate in economia se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. Il subappalto sarà autorizzato previa verifica nei confronti delle Ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente e nello specifico all'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

### **Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori**

1. I lavori eseguiti in economia sono verificati e contabilizzati a cura del responsabile del servizio o del procedimento o del direttore dei lavori;
  - a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica delle bolle e delle relative fatture;
  - b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità e atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

### **Art. 12 - Lavori non contemplati nel progetto**

1. Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati raggugiandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del servizio.

### **Art. 13 - Perizie suppletive**

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il responsabile del servizio/settore provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U.E.L. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità e nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni. In tal caso il Direttore lavori e/o il responsabile del procedimento sottoporrà all'amministrazione una relazione in ordine:
  - a) alla variante proposta;
  - b) ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità.
  - c) all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.
2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 100.000 Euro, fermi restando i limiti più restrittivi imposti dagli articoli 3 e 4. Quando risultassero eccedenze sulla medesima ne saranno solidamente responsabili il Direttore dei lavori, il funzionario responsabile del servizio ed eventualmente coloro che illegalmente hanno ordinato le maggiori spese.

#### **Art. 14 - Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta**

1. Il responsabile del servizio o del procedimento propone la liquidazione dei lavori e delle provviste eseguite in amministrazione diretta mediante stati di avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione.
2. I lavori e le provviste sono liquidati sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.

#### **Art. 15 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo**

1. I lavori sono liquidati, in base a stati di avanzamento e conto finale, dal responsabile del servizio/del procedimento.
2. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
  - A. i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;
  - B. le eventuali perizie suppletive;
  - C. l'impresa che ha assunto il cottimo;
  - D. l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
  - E. le eventuali proroghe autorizzate;
  - F. le assicurazioni degli operai;
  - G. gli eventuali infortuni;
  - H. i pagamenti in acconto;
  - I. lo stato finale e il credito dell'impresa;
  - J. i termini per il collaudo;
  - K. le eventuali riserve dell'impresa;
  - L. l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
3. Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutiva di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

#### **Art. 16 - Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta**

1. Il pagamento dei lavori in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio.
2. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.
3. Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

### **Art. 17 - Collaudo dei lavori**

1. La Giunta Comunale, con atto motivato, può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

### **Art. 18 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**

1. Le forniture ed i servizi sono disposti mediante apposito atto di ordinazione, rilasciato a cura del responsabile del procedimento, numerato progressivamente, e contenente almeno:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'IVA;
- c) gli estremi contabili (capitolo, impegno, provvedimento di assunzione, ecc..);
- d) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore o opportune secondo quanto stabilito nel regolamento di contabilità;

2. Il responsabile del procedimento, dopo avere ottenuto il visto di regolarità dell'intervento da parte dell'Ufficio o servizio competente, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine sia per quanto riguarda la qualità che la congruità dei prezzi, riportando sulla fattura:

- a) 1. il numero dell'atto di ordinazione;
- b) 2. la descrizione dei beni forniti;
- c) 3. il proprio benessere sulla liquidazione.

3. La liquidazione di tali interventi viene effettuata in base a fattura emessa nei modi e nei termini di legge o a documento fiscalmente valido con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

### **Art. 19 - Garanzie**

1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 5.000 Euro. Per importi superiori, anche nel caso di lavori e forniture, saranno prestate garanzie pari a quelle previste dalla legge quadro dei lavori pubblici e dal relativo regolamento di attuazione.

### **Art. 20 - Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto ad all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in caso d'urgenza, mediante fax, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Nel caso di inadempimento grave l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

### **Art. 21 - Lavori d'urgenza**

1. Qualora l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato, il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

### **Art. 22 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori. In caso di pregiudizio per la pubblica incolumità non è disposta la fissazione di un massimale per le spese da sostenere, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito contestualmente con l'affidatario, in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5, del DPR n 554/99.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Settore che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati, procedendo alla sospensione immediata dell'intervento.
6. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3), del T.U.E.L. 267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
7. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art. 54 comma 2 del T.U.E.L. 267/2000 quando sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

## **Articolo 23 - I servizi di progettazione**

**Articolo Abrogato.**

### **Art. 24 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, sarà depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.